

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 29/09/2026 n. 1135

Settore IV

4.2 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

4.2.6 - UO Emissioni in atmosfera

OGGETTO: COMUNE DI CORINALDO, DITTA SLEEPING PET DI GUARRASI ELISABETTA - ART. 278 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. ATTO DI DIFFIDA N. 3/2026/EMI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che l'autorizzazione alle emissioni trova disciplina nella parte quinta del D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la ditta SLEEPING PET DI GUARRASI ELISABETTA, con sede legale e stabilimento a Corinaldo, Via E. Mattei n. 11, svolge attività che dà luogo ad emissioni in atmosfera relativa alla cremazione animali da compagnia, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determina Dirigenziale n. 1621 del 11/11/2016 e rilasciata dal SUAP Misa-Nevola con Provvedimento unico prot. 144/2016 del 30/11/2016, comprensivo del parere positivo con prescrizioni per la matrice emissiva n. 100/2016/EMI-AUA del 13/10/2016;

DATO ATTO che nel corso dei sopralluoghi svolti dall'ARPAM presso lo stabilimento della ditta in oggetto nei giorni 07/10/2025, 30/10/2025, 25/02/2026 (verbali 34-GC-2025, 38-GC-2025, 07-GC-2026) e successivamente nel giorno 07/07/2026 (verbale 25-GC-2026), come relazionato nella nota acquisita a ns prot. 28566 del 05/08/2026, sono state riscontrate irregolarità nel rispetto delle prescrizioni autorizzatorie ed è pertanto necessario intervenire per eliminarle ed evitare ogni eventuale pericolo di danno all'ambiente o alla salute pubblica, attivando gli atti amministrativi previsti all'art. 278, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 278, comma 1, del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. (Testo Unico Ambientale) che recita:

“In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, fermo restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 279 e delle misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria, l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione:

- a) alla diffida, con l’assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
- b) alla diffida e alla contestuale temporanea sospensione dell’autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ovi si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l’ambiente;*
- c) alla revoca dell’autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l’ambiente”;*

DATO ATTO che sostanzialmente le emissioni in atmosfera, di cui al citato parere positivo con prescrizioni n. 100/2016/EMI– AUA del 13/10/2016, rilasciato dall’Area Ambiente – U.O. Emissioni in atmosfera di questo Ente, sono provenienti dal forno di cremazione, convogliate nel punto emissivo E1, dotato di postcombustore e scrubber;

RILEVATO che, come meglio riportato nella nota Arpam acquisita a prot. 28566 del 05/08/2026, è stato constatato:

- in occasione dei controlli svolti in data 30/10/2025 (Verbale 38-GC-2025) e 25/02/2026 (Verbale 07-GC-2026), il superamento dei limiti dei parametri Carbonio Organico Totale (COT) e Polveri Totali di E1 (limiti pari rispettivamente a 7 g/h, 20 mg/Nmc e 4 g/h, 10 mg/Nmc);
- in occasione dei controlli svolti in data 07/07/2026 (Verbale 25-GC-2026), a valle del Verbale di Prescrizione Arpam N.2026-02-AVNord-MON, redatto ai sensi dell’art. 318-ter del D.LGs. 152/2006, e del successivo riscontro della ditta, il superamento dei limiti dei parametri Carbonio Organico Totale (COT) e Polveri Totali di E1;
- che, nel dettaglio, per quanto riguarda il Carbonio Organico Totale (COT) il controllo è stato effettuato in data 30/10/2025 e 25/02/2026. In data 30/10/2025 sono stati riscontrati valori medi rispettivamente pari a 612,9 mg/Nmc e 254,4 g/h, mentre in data 25/02/2026 sono stati riscontrati valori medi rispettivamente pari a 171,4 mg/Nmc e 73,0 g/h contro valori limite pari rispettivamente a 20 mg/Nmc e 7 g/h;
- che per quanto riguarda le Polveri Totali (PT), sono stati riscontrati valori medi pari a 146,81 mg/Nmc e 62,5 g/h contro valori limite pari rispettivamente a 10 mg/Nmc e 4 g/h;

PRESO ATTO che:

1. con nota Arpam prot. n. 10779 del 01/04/2026, ai sensi dell’art. 318-ter, Parte VI-bis del D.Lgs. 152/2006, sono state impartite le prescrizioni contenute nel Verbale di Prescrizione Arpam n. 2026-02-AVNord-MON allegato alla nota stessa, notificato al Contravventore tramite Raccomandata A.G. in data 09/04/2026;

2. che tale Verbale prescriveva in particolare:

“1) immediata analisi delle cause e presentazione di una relazione comprensiva di accorgimenti tecnici finalizzati al rientro nei limiti imposti e ad evitare che il fenomeno si ripresenti;

2) attuazione di quanto proposto al punto 1) ed effettuazione di un autonomo controllo per la verifica dell'efficacia degli accorgimenti tecnici proposti.”;

3. che la ditta, a conclusione di quanto prescritto nel Verbale, con nota del 22/07/2026 (acquisita a prot. Arpam al n. 24565 del 23/07/2026) ha inviato gli esiti ufficiali del proprio controllo analitico, riscontrando valori conformi ai limiti del Parere autorizzativo;

CONSIDERATO che:

1. in esito alle comunicazioni della ditta, Arpam ha predisposto ulteriore sopralluogo in data 07/07/2026 (verbale 25-GC-2026) allo scopo di verificare l'ottemperanza alle prescrizioni impartite, i cui esiti sono riportati nella nota ns. prot. 28566 del 05/08/2026;

2. il controllo ha confermato il superamento del limite per i parametri Carbonio Organico Totale (COT) e Polveri Totali (PT), ed in particolare:

- per quanto riguarda il Carbonio Organico Totale (COT) un valore in concentrazione pari a $127,2 \pm 10,5$ mg/Nmc contro un valore limite pari a 20 mg/Nmc;
- per quanto riguarda le Polveri Totali (PT) un valore in concentrazione pari a $33,3 \pm 8,2$ mg/Nmc contro un valore limite pari a 10 mg/Nmc;

RICHIAMATA INOLTRE la prescrizione 1d) del citato parere positivo con prescrizioni n. 100/2016/EMI-AUA del 13/10/2016, che impone una temperatura di esercizio della camera di combustione superiore a 850 °C;

CONSIDERATO che nel foglio di intervento n. 269 del 05/05/2026 della ditta Ciroldi Spa incaricata della manutenzione dell'impianto, allegato alla nota del 06/05/2026 dell'avv. Andrea Moroni incaricato dalla ditta Sleeping Pet, si riporta tra le altre annotazioni “*la temperatura del post-combustore è bassa*”, pur senza fornire ulteriori indicazioni al riguardo;

RITENUTO per quanto premesso di dover intervenire per eliminare le irregolarità e ogni possibile eventuale pericolo di danno, attivando gli atti amministrativi previsti all'**art. 278 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 152/2006** con conseguente sospensione dell'attività;

CONSIDERATO CHE l'autorità competente, all'esito del presente procedimento, si riserva di imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle relative prescrizioni, ai sensi del disposto dagli art. 269 comma 1 bis del D.Lgs n. 152/2006 e dell'art. 5 c. 5 lett. a) del DPR n. 59/2013;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

VISTI e RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare artt. 269 e 278;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; -
- la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto: "Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale";
- il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente", come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 131 del 14/11/2025;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 719 del 22/06/2026 con il quale è stato affidato incarico di Dirigente Tecnico all'Arch. Sergio Bugatti, art. 110 comma 1, del TUEL, approvato con il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 01/07/2026, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la Determinazione Dirigenziale n. 773 del 01/07/2026 del Dirigente del Settore IV - con la quale si conferma alla Dott.ssa Romagna Raffaella, per il periodo dal 01 luglio 2026 e fino al 31 dicembre 2027, l'incarico di titolarità di Elevata Qualificazione dell'Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Settore IV e contestualmente si aggiorna la relativa delega di funzioni;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto d'interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte della Titolare di incarico di Elevata qualificazione e dal Dirigente responsabile;

DETERMINA

- I. **Di diffidare**, alla luce di quanto descritto in narrativa, ai sensi dell'art. 278 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la ditta SLEEPING PET DI GUARRASI ELISABETTA, con sede legale e stabilimento a Corinaldo, Via E. Mattei n. 11, nella persona del Legale Rappresentante Elisabetta Guarrasi, **entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, ad ottemperare a quanto prescritto nel parere positivo con prescrizioni n. 100/2016/EMI-AUA del 13/10/2016**, parte integrante della determinazione dirigenziale di adozione di AUA della Provincia di Ancona n. 1621 del 11/11/2016.
- II. **Di inviare a questa Autorità, entro i successivi 10 giorni**, una relazione completa di documentazione fotografica che attesti gli interventi tecnico-impiantistici effettuati per il rientro nei limiti emissivi già imposti.

- III. **Di imporre la temporanea sospensione dell'attività**, fino all'eliminazione, da parte della ditta, delle violazioni riscontrate nel corso delle ispezioni, di cui ai verbali Arpam n. 34-GC-2025, 38-GC-2025, 07-GC-2026, e successivamente verbale 25-GC-2026, acquisiti al ns protocollo al n. 28566 del 05/08/2026, al fine di far cessare la situazione di pericolo per l'ambiente.
- IV. **Di disporre il successivo inoltro della relazione di cui al punto II ad ARPAM**, per le successive determinazioni in ordine alla revoca del presente provvedimento.
- V. Di dare atto che, trascorso inutilmente il termine di cui ai precedenti punti I e II si procederà, ai sensi dell'art. 278 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'avvio del procedimento di revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto.
- VI. Di dare atto che restano fatti salvi eventuali e ulteriori provvedimenti restrittivi e/o integrativi sia di questa Autorità sia delle Autorità sanitarie competenti in materia di igiene e protezione della salute pubblica.
- VII. Di notificare a mezzo PEC il presente Atto di diffida n. 3/2026/EMI alla Ditta SLEEPING PET DI GUARRASI ELISABETTA.
- VIII. Di trasmettere copia del provvedimento al Sindaco del Comune di Corinaldo per quanto di eventuale competenza in qualità di Autorità sanitaria locale.
- IX. Di trasmettere copia del provvedimento al Servizio Igiene e Allevamenti produzioni Zootecniche (IAPZ) dell'AST di Ancona.
- X. Di trasmettere copia del provvedimento ad ARPAM.
- XI. Di trasmettere copia del provvedimento al SUAP del Comune di Corinaldo e all'U.O. Autorizzazione Unica Ambientale di questa Provincia.
- XII. Di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) delle Marche entro 60 giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta notifica.
- XIII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XIV. Di dare atto, a norma dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Raffaella Romagna, titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Settore IV.
- XV. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L..

Ancona, 29/09/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): CROCI CLAUDIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ROMAGNA RAFFAELA

Classificazione 11.12.02
Fascicolo 2018/1175